


Sorveglianza fitosanitaria

Iris Bernardinelli, Claudia Bassi, Giorgio Malossini

Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica


ersa REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Origine degli organismi nocivi



Better Training for Safer Food

Il numero di specie aliene è in costante aumento



Per rallentare questo trend:

Regolamento (UE) 2016/2031

- Nuovo regime fitosanitario


Regolamento (UE) 2021/1143

- Specie aliene

Regolamento (UE) 2017/625

- Controlli

Il numero di specie aliene è in costante aumento



Per rallentare questo trend:

Regolamento (UE) 2016/2031

- Nuovo regime fitosanitario

Regolamento (UE) 2021/1143

- Specie aliene

Regolamento (UE) 2017/625

- Controlli

Attività di protezione delle piante

categorizzazione organismi nocivi

Categorizzazione degli organismi nocivi

Reg. UE 2016/2031
Reg. UE 2019/1702
Reg. UE 2019/2072

- organismi nocivi da **quarantena**
- organismi nocivi da quarantena **rilevanti** per l'Unione (QP)
- organismi nocivi **prioritari**
- organismi nocivi da quarantena rilevanti per le **Zone Protette** (ZP)

1 parte

- organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione (**ORNQ** – RNQP in inglese)

2 parte

Organismi nocivi da quarantena

Organismi nocivi da quarantena

- a) la sua **identità** è stata accertata;
- b) **non è presente nel territorio**, oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa;
- c) è in **grado di introdursi**, di **insediarsi** e di **diffondersi** all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente;
- d) il suo **ingresso**, il suo **insediamento** e la **sua diffusione**, hanno **UN IMPATTO ECONOMICO, AMBIENTALE O SOCIALE INACCETTABILE** sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente;
- e) sono disponibili, **misure realizzabili ed efficaci** per prevenire l'ingresso l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e **per attenuarne i rischi e l'impatto**.

Reg. UE 2016/2031

Regolamento delegato (UE) 2019/1702

- ▶ **organismi nocivi prioritari:** organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena

Organismi nocivi da quarantena

Rilevanti per l'Unione

>300 Reg. UE 2019/2072

Prioritari

20

Reg. UE 2019/1702

Già presenti
in UE

23

14 già presenti
in Italia di cui 6
prioritari

Regolamento delegato (UE) 2019/1702

► Elenco degli organismi nocivi prioritari



ALLEGATO

Elenco degli organismi nocivi prioritari

<i>Agrilus anxius</i> Gory	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)
<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetverikov
<i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa
<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson)	<i>Popillia japonica</i> Newman
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)
<i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)
<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.)	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.)
<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	
<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders)	
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	
<i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi	

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le ZONE PROTETTE

- Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda detto organismo nocivo da quarantena («organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette»)





IL CONTESTO INTERNAZIONALE





La **sorveglianza** è finalizzata, come richiesto dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC) alla definizione del ***Pest Status*** fitosanitario di ogni organismo nocivo soggetto a misure fitosanitarie, cioè alla **dichiarazione ufficiale della presenza o assenza di organismi nocivi alle piante, a supporto degli scambi commerciali europei ed internazionali** e a tutela della biodiversità.

Sorveglianza



- ▶ **Pest status:** dichiarazione ufficiale di presenza o assenza al momento attuale di un organismo nocivo in un'area
- ▶ **AREA INDENNE:** un'area in cui, come dimostrato da dati scientifici, uno specifico organismo nocivo è assente e in cui, dove appropriato, questa condizione viene ufficialmente mantenuta
- ▶ Quando in un'area è ufficialmente confermata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione viene istituita un'**AREA DELIMITATA** costituita da zona infestata + zona cuscinetto (buffer)

Popillia japonica

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2018.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo 6

1. È vietata la movimentazione al di fuori della zona **infestata** di piante con terra associata alle radici.
2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata [omissis], purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:



Popillia japonica

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2018.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo 6

- a. prima della movimentazione è stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;
- b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Popillia japonica* durante il periodo di volo degli adulti;
- c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto o materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;
- d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida del substrato realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; [omissis]



Popillia japonica

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2018.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo 7

1. È vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di piante con terra associata provenienti dalla **zona cuscinetto**.
2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata [omissis] e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificarne l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m; [omissis]



Sorveglianza specifica sulla base del rischio - aree indenni

Scopo: individuazione organismi nocivi di cui non è nota la presenza

Che cosa?

Elenco degli organismi nocivi

Dove?

- Piante ospiti
- Materiali target
- Siti di indagine

Quando?

Biologia dell'organismo nocivo - *Timinig*

Come?

- Ispezione visiva
- Campionamento
- Trappolaggio
- Altro

Quanto?

Sulla base del rischio e/o su base statistica

Chi fa la sorveglianza?

- ▶ Sul territorio
 - ▶ il personale del Servizio Fitosanitario nell'ambito di un Piano Nazionale di Indagine descritto sul sito <https://protezionedellepiante.it>
- ▶ Nei vivai per il materiale vegetale che necessita del **passaporto delle piante**
 - ▶ **l'operatore professionale** ai sensi del art. 87 del Reg. (UE) 2016/2031

Regolamento (UE) 2016/2031 Art. 5

- ▶ **Divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione**

Decreto Legislativo 19/2021

Art. 28

Ritrovamento di organismi nocivi

- ▶ È fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

Riassumendo

- ▶ Sorveglianza fitosanitaria per rilevare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione: attività introdotta dal nuovo regime fitosanitario (reg. (UE) 2016/2031)
- ▶ Importanza della tempestività nell'individuazione della presenza di organismi nocivi, principalmente nell'interesse economico
- ▶ Importanza del ruolo dell'operatore professionale nella **SORVEGLIANZA** all'interno della propria attività

Altri link utili per approfondimenti

- ▶ Sito ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale
 - ▶ <https://www.protezionedellepiante.it/>
- ▶ Applicativo Nazionale per segnalazioni Fitosanitarie relative agli organismi nocivi alle piante
 - ▶ <https://morgana-segnalazioni.imagelinenetwork.com/it/>
- ▶ EUR Lex - Accesso al diritto dell'Unione europea
 - ▶ <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
 - ▶ **Elenco degli Organismi da quarantena rilevanti per l'Unione e altri allegati con prescrizioni - Reg(UE) 2019/2072:**
 - ▶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20220714&qid=1668071365741>
- ▶ Eppo Global Database - informazioni sugli organismi nocivi alle piante
 - ▶ <https://gd.eppo.int/>
- ▶ Efsa Story Maps - schede interattive su organismi da quarantena
 - ▶ <https://storymaps.arcgis.com/stories/98998dd99125401f9f19c91369385918>
- ▶ IPPC - FAO - Standards internazionali per la protezione delle piante
 - ▶ <https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/>

Grazie per l'attenzione



© Yegorshy Fedorov
www.gettyimages.com